
SOMMARIO

1. PREMESSA	2
2. FASCIA A	3
3. FASCIA B	5
4. ZONA C	5
5. ACCESSI ALL'ALVEO PER LAVORI DI MANUTENZIONE	5
6. MANUTENZIONE DELLE SPONDE	5
7. RIPRISTINO A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.	6
8. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA.	6
9. CONCESSIONI PER OPERE DESTINATE ALLA DERIVAZIONE IDRICA	7
10. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA	7
11. DOCUMENTI PROGETTUALI	8

Allegati a fine testo

Schede progettuali tipo per sistemazioni idraulico forestali

1. PREMESSA

Lo Studio ha permesso di individuare delle aree o fasce di rispetto di ciascuna asta torrentizia o di drenaggio presente sul territorio, con lo scopo di prescrivere un regolamento comunale che disciplini tutte quelle operazioni che possono essere eseguite o vietate in adiacenza o in alveo della rete idrica minore.

Per visualizzare con maggior dettaglio il reticolo idrico superficiale del territorio comunale di **VARENNA**, in Tav.1 sono riportate tutte le aste torrentizie esistenti, con distinzione tra quelle mappate e non del reticolo idrico minore, e quelle definite dalla Regione Lombardia come reticolo idrico principale.

Le zone e le fasce di rispetto del reticolo idrico minore così individuate (riportate in Tav. 4a, 4b e 5 fuori testo) presentano delle particolarità idrogeologiche, idrografiche, idrauliche e ambientali differenti e di seguito descritte:

1. Fascia A
2. Fascia B
3. Zona C

FASCIA A e B

Con tali superfici sono state distinte tutte le fasce di rispetto delle aste mappate e non, distinte per importanza idrografica, idraulica ed idrologica.

ZONE C

Con tali superfici sono state distinte tutte quelle aree che presentano delle particolari caratteristiche idrogeologiche legate alla presenza di zone di risorgenze idrica carsica. Zona di tutela assoluta delle sorgenti Uga e Fuimelatte.

2. FASCIA A

Nelle fasce A distinte nelle Tavole 4a , 4b e 5 allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale, in particolare sono stati distinti i seguenti articoli normativi:

Attività vietate:

Art.1 – Sono vietati la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto in una fascia variabile tra 0 e 10 m dal ciglio della sponda, intesa quale scarpa morfologica stabile o dal piede esterno dell'argine. (vedi schema allegato a fine testo).

Art.2 – E' assolutamente vietata l'occupazione o la riduzione dei corsi d'acqua anche temporanea attraverso la deposizione di materiale o ramaglia.

Art.3 – Vigè il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d'acqua all'interno della fascia di rispetto A ai sensi anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di applicazione generale.

Art.4 – E' assolutamente vietata la traslazione o lo spostamento dell'alveo.

Art.5 – La realizzazione di pozzi perdenti, serbatoi sopraterre ed interrati di carburante;

Art.6 – E' assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni continue e permanenti tra una distanza di 0.0 e 4.0 m dal ciglio della sponda, intesa quale scarpa morfologica stabile o dal piede esterno dell'argine. Potranno essere realizzate recinzioni confinali nelle distanze sopra riportate (tra 0.0 e 4.0 m dal ciglio sponda) solo se realizzate in maniera discontinua, in modo da poter lasciare libero un passaggio per una distanza di almeno 4.0 m per consentire le normali operazioni di pulizia idraulica, sgombero in alveo ed eventuali interventi di regimazione idraulico-forestale. La lunghezza della recinzione potrà pertanto essere realizzata per tratti di lunghezza massima di 20.0 m. o da definire con l'ufficio tecnico comunale in relazione all'estensione territoriale di proprietà. Nel caso una proprietà risultasse di lunghezza inferiore di 20.0 m si dovrà provvedere alla realizzazione di almeno un passaggio di larghezza sempre di almeno 4.0 m.

Tali passaggi potranno essere realizzati tramite posa cancello e l'Ente Comunale sarà autorizzato ad accedere all'interno della proprietà privata per la normale pulizia idraulica.

Art.7 – Coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda al fine di assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo, con funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente.

Art.8 - Per le zone residenziali che lambiscono il T. Fiumelatte, il T. Ugo e la Valle dei Mulini, nelle Fasce A definite dalle Tavole 4a e 5, con larghezza di 4.0 m da ciglio della sponda, è vietata la realizzazione di nuovi balconi sui fronti degli edifici prospicienti l'alveo sino ad altezza di 4 m calcolati dall'altezza di massima piena del Torrente. Soltanto gli edifici realizzati prima del 1904 oppure forniti di regolare nulla osta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile.

Attività consentite:

- a) le difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno avere pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: muri spondali verticali o ad elevata pendenza saranno consentiti unicamente nel centro abitato, o dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- b) interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale realizzati in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo o dell'area di espansione;
- c) interventi di manutenzione del corso d'acqua sotto il controllo dell'Amministrazione Comunale, anche per la rimozione delle ostruzioni vegetali in alveo;
- d) attraversamenti (ponti pedonali e carrabili, accessi alla viabilità interponderale, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) solo se soddisfatta la valutazione di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni.
- e) taglio di vegetazione arbustiva ed arborea a rischio di sradicamento per prevenire l'ostruzione dell'alveo e per consentire la formazione di sottobosco, interventi di rinaturazione per ripristino e ampliamento di aree a vegetazione spontanea autoctona;
- f) interventi di ripristino della capacità idraulica nei tratti canalizzati ed in corrispondenza delle opere di attraversamento: taglio di vegetazione arbustiva ed arborea, protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento, di norma effettuate dal Comune o per iniziativa privato previa autorizzazione;
- g) interventi di manutenzione delle sponde per il mantenimento delle condizioni di stabilità e di protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata, anche tramite interventi di ingegneria naturalistica;
- h) per le zone residenziali che lambiscono il T. Fiumelatte, il T. Ugo e la Valle dei Mulini, nelle Fasce A definite dalle Tavole 4a e 5, con larghezza di 4.0 m da ciglio della sponda, sono consentiti interventi di cui alla L. 457/78 art.31 commi a, b,c, d. Soltanto gli edifici realizzati prima del 1904 oppure forniti di regolare nulla osta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile.

3. FASCIA B

Nelle fasce B distinte nelle Tavole 4a, 4b e 5 allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi per la regimazione idraulica, in particolare sono stati distinti i seguenti articoli normativi:

Art.1 – Sono vietati la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto (vedi schema allegato a fine testo).

Art.2 – Sono ammessi movimenti di terra in una fascia compresa tra 0 e 4 m dal centro della tubazione interrata, soltanto per la realizzazione di allacciamenti con tubazioni o lavori stradali.

4. ZONA C

Nelle zone C, distinte nelle Tavole 4a, 4b e 5 allegate fuori testo, non è ammesso alcun intervento ad eccezione quelli per garantire la zona di tutela assoluta delle sorgenti come previsto dal D.G.R. del 27 Giugno 1996 n. 6/15137, D Lgs 258 /2000 e successive modifiche.

Tali direttive definiscono i criteri per la definizione delle aree di salvaguardia intese come porzioni di territorio circostanti la captazione nelle quali vengono imposti vincoli e limitazioni d'uso atti a tutelare le acque e a proteggere la captazione dall'inquinamento.

Art. 1 Nella zona di tutela assoluta è l'area più interna adiacente alla captazione, in essa possono essere insediate solo l'opera di presa, eventuali impianti di trattamento delle acque e le infrastrutture di servizio, tale area ha un'estensione di 10 m di raggio intorno alla sorgente. Sarà opportunamente recintata, prevedendo l'allontanamento delle acqua meteoriche. Un'estensione minore può essere adottata qualora la situazione territoriale o l'assetto geo-morfologico e strutturale non permettano di rispettare tale limite

5. ACCESSI ALL'ALVEO PER LAVORI DI MANUTENZIONE

In caso si renda necessaria la manutenzione del corso d'acqua i proprietari devono obbligatoriamente consentire l'accesso all'alveo al personale o alle imprese delegate dalla Amministrazione Comunale.

6. MANUTENZIONE DELLE SPONDE

La manutenzione delle sponde del reticolo idrico minore spetta ai proprietari frontisti. In caso si renda necessario l'Amministrazione Comunale può ordinare la messa in sicurezza delle scarpate

(taglio di vegetazione, ripristino di franamenti, ecc.) prospicienti l'alveo e delle sponde a cura e spese dei proprietari, con apposita Ordinanza Sindacale.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione Comunale può procedere d'ufficio con addebito delle spese ai frontisti.

7. RIPRISTINO A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'ex art. 14 della legge 47/85 e Testo Unico 380/01.

8. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA.

Qui di seguito si riassumono i principali campi di applicazione dei canoni:

Attraversamenti aerei, linee tecnologiche e linee elettriche:

- ❖ linee telefoniche;
- ❖ grosse teleferiche, seggiovie e funivie;
- ❖ piccole teleferiche;
- ❖ ponte canale;
- ❖ altro attraversamento aereo;
- ❖ attraversamento in sub-alveo di linee tecnologiche:
- ❖ linee elettriche
- ❖ linee telefoniche
- ❖ acquedotti
- ❖ fognature
- ❖ gasdotti e metanodotti
- ❖ cunicoli tecnologici
- ❖ sottopassi, sifoni
- ❖ manufatti su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua;
- ❖ tombinature ad uso residenziale, uso industriale, uso agricolo;
- ❖ tombinature ad uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata
- ❖ passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale
- ❖ ponte carreggiabile
- ❖ guadi, selciati con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali

Viabilità sotterranea:

- ❖ sottopassaggio pedonale

-
- ❖ sottopassaggio carreggiabile
 - ❖ viabilità arginale comprese le rampe di accesso
 - ❖ Concessione per sfruttamento integrale, sfalcio erbe e taglio piante
 - ❖ Scarichi acque
 - ❖ acque meteoriche e scarichi di fognature da parte di privati
 - ❖ scolmatori troppo pieni acque fognarie
 - ❖ acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici
 - ❖ acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari privati
 - ❖ acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo

Occupazioni di aree demaniali:

- ❖ pertinenze idrauliche per uso pioppicoltura
- ❖ posa di bilancioni di pesca in riva i corsi d'acqua
- ❖ posizionamento di cartelli pubblicitari o simili
- ❖ appostamenti fissi di caccia
- ❖ occupazione temporanea di area demaniale per uso turistico, ricreativo o agricolo
- ❖ muri di contenimento e difese spondali
- ❖ occupazioni area demaniale in aree protette
- ❖ occupazione di area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento.

9. CONCESSIONI PER OPERE DESTINATE ALLA DERIVAZIONE IDRICA

La concessione alla derivazione idrica di acque superficiali appartenenti al reticolo idrico minore è di competenza della Provincia. La concessione per le opere accessorie (caselli di presa, canali, ecc) realizzati in area demaniale è di competenza del Comune.

10. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

1. 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali.

2. 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e preveda accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi del corso d'acqua.

11. DOCUMENTI PROGETTUALI

Le operazioni consentite all'interno delle Fasce di rispetto e delle Zone dell'intero reticolo idrico minore, potranno essere autorizzate soltanto dopo approvazione di progetto esecutivo redatto ai sensi delle direttive regionali di ingegneria naturalistica (Burl del 9 Maggio 2000) ed accompagnato da studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio che verifichi la situazione idrologica attuale e finale in previsione degli interventi in progetto.

Tutti i progetti per ottenere la normale approvazione comunale, dovranno contenere al seguente documentazione:

- Planimetria quotata in m slm dell'area di intervento (scala almeno 1:200).
- Sezioni trasversali quotate e profilo longitudinale alveo.
- Particolari progettuali in scala 1:50 o 1:20.
- Prospetti e simulazioni ambientali (stato di fatto + progetto).
- Documentazione fotografica.
- Studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio.
- Relazione agronomico forestale.

In allegati a fine testo vengono proposte delle schede tipo, riguardanti proposte di rigimazione idrologica, consolidamento e sistemazioni idraulico forestali che possono essere realizzate all'interno delle Fasce e Zone individuate.

Osnago, Settembre 2004

Dott. Geol. Maurizio Penati

Dott.ssa Geol. Marialuisa Todeschini

